



# COMUNE DI BERRA

Provincia Di Ferrara

## DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Delibera N. 30 del 25-05-2018

**OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA PROPRIA SOCIETÀ PARTECIPATA LEPIDA S.P.A. DI SERVIZI INERENTI L'ATTUAZIONE DELLA NUOVA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **venticinque** del mese di **maggio** alle ore **08:00**, nella sede comunale si è riunita

### LA GIUNTA COMUNALE

Convocata nelle forme di legge. Sono rispettivamente presenti e assenti i signori

<b>ZAGHINI ERIC</b>	SINDACO	Presente
<b>BARBIERI FILIPPO</b>	VICE SINDACO	Presente
<b>CENACCHI EGLE</b>	ASSESSORE	Presente
<b>GALLI FABIO</b>	ASSESSORE	Presente
<b>MANTOVANI SIMONETTA</b>	ASSESSORE	Assente

Presiede il SINDACO, ZAGHINI ERIC.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Romeo Luciana.

PREMESSO che con convenzione rep.n.13 ADU del 31/12//2012 i comuni di Copparo , Berra, Ro, Tresigallo e Formignana hanno conferito all'Unione le competenze in materia di servizi informatici e telematici;

PRESO ATTO che con Circolare del 18 aprile 2017, n. 2/2017, pubblicata in G.U. Serie Generale n. 103 del 5.05.2017, l'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID), al fine di contrastare le minacce più comuni e frequenti cui sono soggetti i sistemi informativi delle Pubbliche Amministrazioni, ha disposto la sostituzione della circolare n. 1/2017 del 17 marzo 2017, recante "Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni" con nuove misure minime per la sicurezza informatica a cui le stesse Pubbliche Amministrazioni sono tenute a conformarsi entro il termine del 31.12.2017;

EVIDENZIATO che anche l'Unione, così come i Comuni, è tenuta a conformarsi alla nuova disciplina contenuta nel Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali contenuta nel Regolamento UE/2016/679, con il quale la Commissione europea intende rafforzare e rendere più omogenea la protezione dei dati personali dei cittadini, sia all'interno che all'esterno dei confini dell'Unione europea; e inoltre che il testo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 4 maggio 2016, diventerà definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018;

DATO ATTO che la nuova normativa europea attua un profondo mutamento culturale con un rilevante impatto organizzativo, nell'ottica di adeguare le norme di protezione dei dati ai cambiamenti determinati dalla continua evoluzione delle tecnologie (cloud computing, digitalizzazione, social media, cooperazione applicativa, interconnessione di banche dati, pubblicazione automatizzata di dati on line) nelle amministrazioni pubbliche;

CONSIDERATO che con il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 viene recepito nel nostro ordinamento giuridico il "principio di accountability" (obbligo di rendicontazione) che impone alle Pubbliche Amministrazioni titolari del trattamento dei dati di dimostrare di avere adottato le misure tecniche ed organizzative tali da garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche;

SOTTOLINEATO come principali novità introdotte dal Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali (RGPD), possano essere così sintetizzate:

- è introdotta la responsabilità diretta dei titolari del trattamento in merito al compito di assicurare, ed essere in grado di comprovare, il rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali;
- è definita la nuova categoria di dati personali (i c.d. dati sensibili di cui al precedente Codice Privacy);
- viene istituita la figura obbligatoria del figura del "Data Protection Officer" (DPO) o Responsabile della protezione dei dati, incaricato di assicurare una gestione corretta dei dati personali negli enti. Tale figura può essere individuata tra il personale dipendente in organico, dotato delle necessarie professionalità e capacità tecniche, oppure è possibile procedere ad un affidamento all'esterno, in base ad un contratto di servizi;
- viene introdotto il Registro delle attività del trattamento ove sono descritti i trattamenti effettuati e le procedure di sicurezza adottate dall'ente. Il Registro dovrà contenere specifici dati indicati dal RGPD;
- viene richiesto agli enti, prima di procedere al trattamento, di effettuare una valutazione di impatto sulla protezione dei dati. Tale adempimento è richiesto quando un tipo di trattamento può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche (si

- pensi, ad esempio, ai dati ottenuti dalla sorveglianza di zone accessibili al pubblico - videosorveglianza);
- viene reintrodotta l'obbligatorietà della redazione del documento programmatico sulla sicurezza (DPS), obbligo previsto dal D.Lgs. 196/2003 e abrogato dal Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito dalla legge n. 35 del 4 aprile 2012;
  - vengono rafforzato i poteri delle Autorità Garanti nazionali ed inasprito le sanzioni amministrative a carico di imprese e pubbliche amministrazioni, in particolare, in caso di violazioni dei principi e disposizioni del Regolamento, le sanzioni possono arrivare fino a 10 milioni di euro o per le imprese fino al 2% - 4% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore;

RITENUTO, pertanto, necessario realizzare un "modello organizzativo" da implementare in base ad una preliminare analisi dei rischi ed autovalutazione, finalizzata all'adozione delle migliori strategie ed all'adozione di nuove misure tecniche ed organizzative, volte a garantire l'integrità e la riservatezza dei dati, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento, la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico, nonché la verifica e la valutazione dell'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;

POSTO IN RISALTO che l'Unione ed i Comuni ad essa aderenti, intendono assicurare l'adozione e l'applicazione di metodologie uniformi, nell'ambito della Protezione dei dati personali, comprese le misure di carattere tecnico-informatico e l'attribuzione del ruolo di "Responsabile della Protezione dei Dati Personali" al medesimo soggetto/organismo esterno;

PRESO ATTO che LEPIDA S.p.A., società partecipata dalla Regione Emilia Romagna, per una quota pari al 99,29% e da una pluralità di soggetti pubblici: Comuni, Unioni di Comuni e Province della Regione Emilia-Romagna - tra i quali l'Unione dei Comuni "Terre e Fiumi" insieme con i Comuni ad essa aderenti - nonché da altri Enti Pubblici, propone agli enti pubblici soci, la prestazione di servizi di supporto per gli adempimenti e adeguamenti derivanti dal Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 per la protezione dei dati personali (GDPR) come da offerta prot. Unione n. 9719 del 20 aprile 2018 che in dettaglio si esplica come segue:

- supporto per la verifica del rispetto dei principi fondamentali, della liceità del trattamento e delle misure a protezione dei dati in modo da assicurare la conformità dei trattamenti al GDPR;
- funzione di Responsabile della protezione dati (RPD, ovvero DPO);
- definizione dello strumento per il registro dei trattamenti (RecordER).

Atteso che la sostenibilità dei servizi di LepidaSpA è basata su un modello partecipato dagli Enti nell'ambito delle Comunità Tematiche per la definizione e condivisione dei procedimenti, delle tipologie di dati e dei relativi trattamenti nell'ottica di omogeneizzazione delle modalità di trattamento a livello regionale;

VISTA la legge regionale 24 maggio 2004, n. 11, "Sviluppo regionale della società dell'informazione", e successive modificazioni;

POSTO CHE il sistema territoriale emiliano-romagnolo si avvale della società Lepida Spa, istituita con Legge Regionale 11/2004 e rafforzata nelle proprie funzioni e attività con D.G.R. 518/2013, da un lato attribuendole compiti di gestione della dimensione operativa della Community Network Emilia-Romagna, dall'altro, per quanto di competenza, di gestione operativa del cosiddetto Nodo Tecnico Informativo Centrale, cui spetta la funzione di fornitura di servizi quali quelli oggetto del presente atto;

RICORDATO

- che, più precisamente, la L.R. 11/2004 intende:

- favorire il collegamento tra i livelli di governo nazionale e comunitario, le altre Regioni ed il sistema delle autonomie, promuovere il coordinamento delle iniziative e la realizzazione in ambito regionale dei progetti nazionali e sopranazionali, assicurare standard di qualità e adeguate modalità di monitoraggio per l'accessibilità e il trattamento dei dati necessari ad alimentare i servizi statistici ed informativi;
  - curare la progettazione, l'organizzazione e lo sviluppo di sistemi informativi, anche attraverso la collaborazione con le altre pubbliche amministrazioni, per l'utilizzo integrato delle basi di dati esistenti, e per la raccolta ed il trattamento delle informazioni, per lo sviluppo integrato dei servizi;
  - realizzare adeguate sinergie nell'utilizzo delle potenzialità delle ICT, e perseguire quindi lo sviluppo delle reti strumentali, organizzative ed operative e lo sviluppo integrato dei servizi attivi sulla rete della pubblica amministrazione attraverso la collaborazione con le amministrazioni periferiche dello Stato, il sistema delle autonomie locali e, più in generale, tutti i soggetti pubblici e privati e le organizzazioni sociali operanti sul territorio;
  - intervenire con iniziative dirette a specifiche realizzazioni e con azioni di coordinamento e supporto delle attività e iniziative di cittadini, imprese e istituzioni;
- che la Regione provvede a dare attuazione alle finalità e agli obiettivi della legge 11/2004 mediante:
- l'ottimizzazione delle infrastrutture regionali di connettività per facilitare l'interscambio di dati tra Enti territoriali, tra Enti territoriali e Pubblica Amministrazione centrale, tra Enti territoriali e Istituzioni operanti in ambito locale, nazionale ed internazionale;
  - la semplificazione dei rapporti tra soggetti privati e Pubbliche Amministrazioni, nonché l'ampliamento dell'offerta di servizi pubblici integrati;
- che in particolare la L.R. 11/2004:
- all'art. 3 pone tra gli obiettivi specifici della Regione l'attivazione della rete telematica regionale per lo scambio di dati e servizi tra Enti del territorio;
  - all'art. 9 istituisce la rete regionale a banda larga destinata a collegare le Pubbliche Amministrazioni della Regione, denominata LEPIDA con Delibera di Giunta Regionale n. 1054/02;
  - all' art. 10 autorizza a costituire una società per azioni per la fornitura della rete;

EVIDENZIATO che LEPIDA Spa – con sede in via della Liberazione, 15– 40128 Bologna - C.F. e P.IVA: 02770891204 - Iscrizione Registro Imprese di Bologna n. 02770891204 - Capitale Sociale Euro € 65.526.000,00 è una società a totale capitale pubblico, partecipata come anzidetto dalla Regione Emilia Romagna, dai Comuni, dalle Unioni di Comuni, dalle AUSL, nonché dalle Università della Regione Emilia Romagna;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Berra n. 71 del 26/11/2009 , esecutiva ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato l'acquisto di n.1 azione nominale da € 1000,00 della società regionale Lepida spa, per cui il comune detiene in Lepida Spa una partecipazione pari allo 0,0015 del capitale sociale;

DATO ATTO che nel Piano di revisione straordinaria delle società pubbliche, possedute dal comune alla data del 23 settembre 2016, approvato ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 21/09/2017, veniva specificato che il mantenimento della partecipazione societaria in Lepida Spa viene giustificato dal fatto che tale società svolge specifici compiti in materia di pianificazione, ideazione progettazione e sviluppo in materia di infrastrutture di telecomunicazione e dei servizi telematici. In tale piano si specificava

inoltre che, in ambito comunale, non esistono soggetti giuridici che operino con oggetti analoghi o simili dei quali il comune possieda partecipazioni cui fare riferimento;

RICHIAMATO l'art. 5 del D.Lgs. 50/2016 il quale recita:

*“1. Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*

*l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;*

*oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;*

*nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.*

*2. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.*

*3. Il presente codice non si applica anche quando una persona giuridica controllata che è un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore, aggiudica un appalto o una concessione alla propria amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore controllante o ad un altro soggetto giuridico controllato dalla stessa amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, a condizione che nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l'appalto pubblico non vi sia alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto prescritte dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.*

*4. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore può aggiudicare un appalto pubblico o una concessione senza applicare il presente codice qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche in caso di controllo congiunto.*

*5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*

*a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;*

*b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;*

*c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.(omissis)...*”

CONSIDERATO che:

- Lepida S.p.A. è lo strumento operativo, promosso da Regione Emilia-Romagna, per la pianificazione, l'ideazione, la progettazione, lo sviluppo, l'integrazione, il dispiegamento, la configurazione, l'esercizio, la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e dei

servizi telematici che sfruttano le infrastrutture di rete, per Soci e per Enti collegati alla Rete Lepida;

- Lepida Spa opera come società in house è strumentale di tutti gli enti pubblici che la compongono;
- Lepida Spa agisce nell'ambito della Community Network dell'Emilia-Romagna, sia sulla dimensione tecnologica per realizzare ed ottimizzare il sistema infrastrutturale, che sullo sviluppo di servizi innovativi, in coerenza con le Linee Guida del Piano Telematico dell'Emilia-Romagna (PITER); cura altresì l'introduzione degli Enti regionali nel Sistema Pubblico di Connettività in modo omogeneo attraverso il concetto di Community Network;
- tutti i soci di Lepida Spa esercitano il c.d. "Controllo Analogico" sulla società per il tramite del Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento degli Enti locali all'uopo istituito con la citata L.R. 11/2004, che interviene quale strumento esecutivo e servizio tecnico dei suddetti Enti configurandosi come società in house strumentale;
- come da previsione statutaria, Lepida SpA è lo strumento operativo della regione Emilia Romagna e dei soci pubblici che compongono la compagine sociale e possiede i requisiti strutturali previsti dall'ordinamento comunitario per la qualificazione di società in house providing. Infatti, ai sensi del richiamato statuto: possono essere soci di Lepida SpA esclusivamente i soggetti pubblici; sulla società i soci sono chiamati a svolgere un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; è previsto che la società realizzi la parte più importante della propria attività con gli enti pubblici che la controllano;

VISTO l'art.192 del D.Lgs.50/2016 secondo cui:

*1. È istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto. La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale. Resta fermo l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto al comma 3.*

*2. Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.*

*3. Sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente sono pubblicati e aggiornati, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in formato open-data, tutti gli atti connessi all'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico, ove non secretati ai sensi dell'articolo 162."*

VISTI:

- Il Comunicato del Presidente ANAC in data 03.08.2016, con il quale venivano forniti chiarimenti in ordine all'applicazione del summenzionato art. 192 del D.Lgs. 50/2016 e smi;
- Le Linee Guida n. 7 approvate da ANAC con deliberazione n. 235 del 15.02.2017, le quali disciplinano il procedimento per l'iscrizione nell'Elenco di cui al citato art. 192 del D.Lgs. 50/2016 e smi;

- Il Comunicato del Presidente ANAC del 25.10.2017, con il quale è stato prorogato al 30 novembre 2017, nelle more di attuazione delle modifiche previste dal D.Lgs. 56/2017, il termine per l'iscrizione all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'art. 192 del D.Lgs. 50/2016 e smi;
- Il Comunicato del Presidente ANAC del 29 novembre 2017 avente ad oggetto: proroga della data di avvio del sistema per la presentazione delle domande di iscrizione all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società "in house" previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016, al 15 gennaio 2018;

CONSIDERATO che con delibera n. 6 del 02/02/2018 la Giunta Comunale procedeva all'iscrizione del Comune di Berra nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti della propria società in house "Lepida SpA" e contestualmente delegava il Responsabile dell'Anagrafe delle Stazioni Appaltanti (RASA) della Regione Emilia Romagna a richiedere l'iscrizione del proprio ente ai sensi di quanto previsto dall'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016 e dalle citate linee guida ANAC n. 7/2017;

RICHIAMATE le Linee Guida ANAC n.7/2017 «Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016», al paragrafo n. 5 recita: "Resta fermo che la domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di effettuare sotto la propria responsabilità affidamenti diretti dei contratti all'organismo in house, così come prescritto dall'art. 5, comma 1, del Codice dei contratti pubblici."

CONSIDERATO altresì che nell'affidamento in house non si è in presenza di un vero e proprio rapporto contrattuale tra l'Ente locale ed una persona giuridica da esso distinta (e quindi autonoma sul piano decisionale), bensì di una delegazione interorganica tra l'ente locale e la propria partecipata retta in forma di società di capitali, ovvero con la propria partecipata indiretta, a sua volta partecipata da società in house ai Comuni soci;

EVIDENZIATO che l'importanza del ruolo che assume il Settore Servizi Informativi e Telematici dell'Unione, per l'adozione di sistemi di protezione dei dati automatizzati e per garantire interpretazioni ed applicazioni uniformi della normativa in tema di Tutela dei Dati Personali, induce a ritenere vantaggioso provvedere alla gestione unitaria di tale attività in seno all'Unione, con il coinvolgimento diretto del Settore SIA per le funzioni di coordinamento e per il ruolo di interlocutore unico di LEPIDA S.P.A. per i Comuni e l'Unione, per le funzioni operative ed organizzative previste dal contratto afferente i servizi offerti da Lepida S.p.A. per l'attuazione della nuova normativa in tema di protezione dei dati personali;

DATO ATTO, inoltre, che:

- in merito alla congruità economica dell'offerta, il preventivo di Lepida S.p.A. ammontante a euro 28.347- comprendente la fase una tantum di startup e un canone annuale per 3 anni - è stato confrontato con i preventivi per analoghi servizi di altre ditte, reperiti per informazioni dirette e/o acquisiti, e risulta certamente competitivo come di seguito riportato:
- il rapporto interorganico tra l'ente locale e la propria partecipata rappresentano una garanzia in ordine al taglio pubblicitario in un ambito delicato quale il trattamento dei dati che, per una pubblica amministrazione, risulta necessario preservare dalla logica del mero profitto d'impresa cui sono strutturalmente orientati i soggetti privati operanti nel libero mercato;

- il fatto che molta parte dei comuni della Regione siano orientati a una siffatta scelta, così orientando anche gli aggiornamenti futuri sempre più ad un target specifico di ente pubblico, oltre a rappresentare un modello uniforme nei comportamenti e nelle best practices;
- I benefici per la collettività della forma di gestione prescelta anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza di economicità, di qualità del servizio, di ottimale impiego delle risorse pubbliche (art. 192 codice contratti), sono quindi individuati nella convenienza economica e nella pertinenza del modello di gestione rispetto alla realtà di Ente Pubblico che si appropria in maniera così penetrante ad un sistema integrato di gestione e controllo;

RITENUTO pertanto, per quanto sopra esposto, che sussistano tutti gli elementi, così come previsti dal Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” e succ. mod. ed integr., in particolare agli articoli 4 e 16 e dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici, in particolare agli articoli 5 e 192, per consentire all’Unione di procedere ad affidamenti diretti in house alla società Lepida Spa;

DATO ATTO altresì che la presente deliberazione rimette la regolazione degli aspetti economici all’Unione e che il Dirigente SIA adotterà unico impegno di spesa come Unione, salvo regolazione dei rapporti finanziari coi singoli Enti aderenti;

VISTO il D.lgs 18 agosto, n. 267 (TUEL)

Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del Settore Affari Generali e Istituzionali e del Segretario quale sostituto del Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi dell’art. 49 e 147/bis del D.lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

## DELIBERA

1. di affidare in house, ai sensi dell’art. 192 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, per le ragioni tutte espresse in premessa, i seguenti servizi di supporto per gli adempimenti e adeguamenti derivanti dal Regolamento Europeo 2016/679/UE per la protezione dei dati personali (GDPR) come meglio specificati nell’offerta acquisita al prot. Unione n. 5770 del 23 aprile 2018 ed in particolare:
  - il supporto per la verifica del rispetto dei principi fondamentali, della liceità del trattamento e delle misure a protezione dei dati in modo da assicurare la conformità dei trattamenti al GDPR;
  - la funzione di Responsabile della protezione dati (RPD, ovvero DPO);
  - la definizione dello strumento per il registro dei trattamenti (RecordER).
2. di precisare che la sostenibilità dei servizi di LepidaSpA è basata su un modello partecipato dagli Enti nell’ambito delle Comunità Tematiche per la definizione e condivisione dei procedimenti, delle tipologie di dati e dei relativi trattamenti nell’ottica di omogeneizzazione delle modalità di trattamento a livello regionale.
3. di dare atto che anche le altre amministrazioni dei Comuni aderenti all’Unione e, naturalmente, procederanno all’adozione di analoga deliberazione;



4. di dare atto che il Settore Servizi Informativi e Telematici dell'Unione, opererà come unità organizzativa di coordinamento tra i Comuni e l'Unione, nei rapporti con LEPIDA, per l'adozione di sistemi di protezione dei dati automatizzati e per garantire interpretazioni ed applicazioni uniformi della normativa in tema di Tutela dei Dati Personali, nonché per le funzioni di coordinamento e per il ruolo di interlocutore unico di LEPIDA S.P.A. per i Comuni e l'Unione, per le funzioni operative ed organizzative previste dal contratto afferente i servizi offerti da Lepida S.p.A. per l'attuazione della nuova normativa in tema di protezione dei dati personali;

5. di dare mandato al Dirigente del Settore SIA dell'Unione di adottare gli atti conseguenti, ivi compreso l'impegno di spesa sul Bilancio dell'Unione, fermi restando gli accordi intercorrenti tra Unione e Comuni aderenti, in conformità allo Statuto ed alla specifica convenzione per la partecipazione finanziaria dei Comuni stessi alla spesa conseguente il presente atto.

6. di dare atto che il responsabile del procedimento di cui alla presente deliberazione è il Sig Michele Pollastri - responsabile del Settore Affari Generali e Istituzionali;

Con successiva unanime votazione espressa nelle forme di legge

#### DELIBERA

considerata l'urgenza di provvedere nei termini previsti per l'entrata in vigore del regolamento UE/2016/679 (25/05/2018), di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 – T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.

**OGGETTO:** AFFIDAMENTO ALLA PROPRIA SOCIETÀ PARTECIPATA LEPIDA S.P.A. DI SERVIZI INERENTI L'ATTUAZIONE DELLA NUOVA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

<p><b>PARERE</b></p> <p>DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO</p> <p>(ART. 49 D. Lgs. 18-08-2000, N. 267)</p>	<p>Per quanto concerne la regolarità <b>tecnica</b>, si esprime il seguente parere:</p> <p>Favorevole</p> <p>Il Responsabile Pollastri Michele</p>
<p><b>PARERE</b></p> <p>DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO</p> <p>(ART. 49 D. Lgs. 18-08-2000, N. 267)</p>	<p>Per quanto concerne la regolarità <b>contabile</b>, si esprime il seguente parere:</p> <p>Favorevole</p> <p>Il Responsabile Romeo Luciana</p>

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Romeo Luciana

**IL SINDACO**  
ZAGHINI ERIC

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e s.m.i.)

### **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il \_\_\_\_\_ per rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 – c. 1° del D. Lgs. 267/2000.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Romeo Luciana

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e s.m.i.)

### **ESECUTIVITA'**

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune.

**IL SEGRETARIO**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e s.m.i.)